



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dott. **Angelo Mambriani** Presidente
dott. **Guido Vannicelli** giudice relatore
dr.ssa **Daniela Marconi** giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **26365/2020** R.g. promossa da

VINCENZA CORATOLO (c.f. CRTVCN27B60C922U), elettivamente domiciliata presso il procuratore e difensore avv. Andrea CAVALLASCA, che la rappresenta e difende unitamente all'avv.

attrice

contro

EDILE COMENSE CASE ECONOMICHE PER IMPIEGATI Società Cooperativa (c.f. 00210910139), elettivamente domiciliata presso il procuratore e difensore avv. **ALESSANDRO M. COLOMBO**

CONCLUSIONI

Per VINCENZA CORATOLO:

Voglia l' Ill.mo Tribunale adito, *contrariis reiectis*, così giudicare:

IN VIA PREGIUDIZIALE

a) rigettare l'eccezione pregiudiziale di controparte ed accertare la competenza del Tribunale adito;

IN VIA PREGIUDIZIALE SUBORDINATA:

b) accertare l'avvenuta impugnativa della delibera del 2.03.3020 di esclusione di socio di cooperativa nei termini di legge con la notifica dell'atto di opposizione alla Cooperativa Comense Edile;



IN VIA PRELIMINARE

c) accertata l'impugnativa della delibera di esclusione di socio di cooperativa del 2.03.2020 rimettere in termini la sig.ra Coratolo ai fini dell'espletamento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dagli artt. 29-30 dello Statuto sociale nonché per il successivo procedimento arbitrale

IN VIA PRELIMINARE, IN RITO:

a) disporre con provvedimento *inaudita altera parte*, stante l'urgenza manifestata e sussistendone i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, la sospensione della delibera di esclusione del socio Coratolo Vincenza;

b) nella denegata ipotesi in cui non si ravvisino i precitati presupposti fissare all'uopo udienza per la discussione sulla sospensione del titolo esecutivo;

NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE:

- previo accertamento dell'illegittimità della delibera di esclusione di socio e della relativa comunicazione tramite atto di significazione e diffida, in quanto formulata in termini generici ed astratti, piaccia alla S.V. Illustrissima, accertare e dichiarare l'infondatezza delle ragioni addotte dalla Cooperativa Edile Comense, a giustificazione della decisione di escludere il socio Coratolo Enza ved. Riva, con conseguente declaratoria di revoca della delibera 2.03.2020, per l'effetto ordinare l'immediato reintegro della sig.ra Coratolo in tutti i diritti e le facoltà che le competono in qualità di socia, condannando la società cooperativa convenuta al risarcimento di tutti i danni subiti a causa dell'illegittima esclusione che allo stato si quantificano in € 10.000,00 ovvero al pagamento, sempre a titolo risarcitorio e di indennizzo, della maggiore o minore somma che risulterà all'esito del presente giudizio, anche con ricorso ai criteri equitativi di cui all'art. 1226 c.c.

NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi condannare la cooperativa alla liquidazione della quota spettante quale socio da quantificarsi in corso di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA:

- con riserva di dedurre, produrre ed indicare i testi con le memorie ex art. 183, VI comma c.p.c.

Per la EDILE COMENSE CASE ECONOMICHE PER IMPIEGATI società cooperativa:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa domanda e eccezione:

In via pregiudiziale: in forza della clausola compromissoria contenuta all'art. 30 dello statuto della Cooperativa, dichiarare il difetto di giurisdizione e l'incompetenza del Tribunale a pronunciarsi sulla controversia.

In via pregiudiziale subordinata: dichiarare l'azione improcedibile, non essendo stato esperito il preventivo tentativo di conciliazione, obbligatorio ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 e 30 dello statuto della Cooperativa.

In via preliminare: dichiarare l'attrice decaduta dal diritto ad impugnare la delibera 2.3.2020 della Cooperativa.

Nel merito: rigettare ogni avversaria domanda, in quanto infondata in fatto e diritto e, comunque, confermare la legittimità della delibera 2.3.2020 di esclusione dell'attrice dalla Cooperativa. Quanto alla quota dell'attrice, non ci si oppone alla relativa liquidazione, sulla base del capitale sociale che la stessa attrice dimostrerà di aver effettivamente versato, secondo le eccepitive previsioni e modalità dello statuto sociale.

Spese, anche della fase cautelare, rifuse.

In via istruttoria: con ogni riserva, qualora il giudice non ritenesse già provati per mancata contestazione avversaria i fatti sui quali le ragioni dell'esclusione dell'attrice dalla Cooperative si fondano, si chiede l'ammissione della prova per testi sulle seguenti circostanze:

1) Vero che, su incarico della Edile Comense, ha provato ad accedere all'unità immobiliare concessa in godimento all'attrice ricevendo rifiuto;



- 2) Vero che l'attrice è debitrice della Edile Comense dell'importo di € 7.318,77, come da documenti che si mostrano (docc. 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater);
- 3) Vero che l'attrice ha più volte occupato il pianerottolo e l'atrio comune dello stabile di via Rota 2 in Como con beni personali quali quelli rappresentati nella fotografia che si mostra (doc. 16);
- 4) Vero che i danni subiti dall'appartamento di proprietà della Cooperativa e sottostante a quello assegnato all'attrice in via Rota 2 Como, relativi rimedi e quantificazioni sono indicati nella perizia 12.7.2018 che si mostra (doc. 9bis).

Si indicano a teste:

- arch. Dorin Rossi, Viale Giulio Cesare, 14, Como (sul cap.1);
- rag. Rosaria Molteni, via Anzani 52 Como (su tutti i capitoli);
- Daniela Roncoroni, via Anzani 52 Como (su tutti i capitoli);
- Ing. Mario Arnaboldi (sul cap.4).

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

A. Con citazione notificata il 10.07.2020, Vincenza CORATOLO ha proposto opposizione alla delibera del consiglio di amministrazione che ha disposto la sua esclusione dalla Cooperativa edile comense 'Case economiche per impiegati', chiedendo, in via cautelare, la sospensione dell'esecuzione dell'esclusione e, nel merito,

- la revoca della stessa, con il conseguente reintegro in tutti i diritti e le facoltà che le competevano in qualità di socia,
- la condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni arrecati
- ovvero, in via subordinata, la liquidazione della quota.

A).1 A sostegno delle proprie domande l'attrice ha dedotto:

- a) di essere socia della Cooperativa Edile Comense e assegnataria di un appartamento della società stessa, sito nella via E. Rota 2 di Como, dove abita dal 1970,
- b) di essere stata esclusa dalla Cooperativa con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata il 2.03.2020 e notificata in data 11.03.2020¹,
- c) che le contestazioni a lei mosse (preannunciate nella diffida del 28.10.2019²) riguardavano:
 - il mancato pagamento di importi insoluti per spese e canoni, pari a € 4.775, 83;

¹ Cfr. doc. 4 conv.

² Cfr. doc. 5 conv.



- il mancato risarcimento dei danni da infiltrazione dell'appartamento sottostante, avendo l'assicurazione, fatta intervenire dalla figlia dell'attrice Giovanna Riva, rifiutato l'indennizzo;
 - l'ostruzionismo opposto all'accesso del tecnico incaricato dalla Cooperativa per i rilievi di legge a fini catastali;
 - l'indebita occupazione di spazi comuni con beni mobili;
 - ulteriori gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali, rilevanti ai sensi dell'art. 12 dello statuto in quanto costituenti comportamenti lesivi dei diritti della Cooperativa e arrecanti danni materiali o morali alla stessa;
- d) che la delibera di esclusione doveva ritenersi illegittima per i seguenti motivi:
- mancata soluzione della 'grave problematica' relativa alla caldaia non a norma, oggetto di contestazioni elevate dall'attrice sin dal 2017³
 - mancata di restituzione della quinta stanza per gli appartamenti collocati, come quello dell'attrice, nella parte destra dello stabile di via Rota 2 (meno esposta al sole), avendo la Cooperativa "*sostanzialmente modificato la destinazione d'uso di una spazio destinato originariamente a funzione abitativa per realizzare una sala riunioni*", circostanza constatata dall'attrice con visura catastale 21.04.2017 e contestata dalla stessa con comunicazione del 27.11.2017⁴
 - problemi statici dell'edificio causati da lavori eseguiti nell'appartamento sottostante (di proprietà del fratello della consigliera Antonia Bonzanigo) dovuti all'eliminazione di un muro portante per realizzare una stanza in più⁵
 - assegnazione illegittima di un appartamento libero (a soggetto "*divenuto socio all'ultimo momento*") senza rispettare la prassi consolidata (e la regola stabilito dallo statuto) di avvisare preventivamente i soci per consentire loro di esercitare il diritto di prelazione nell'assegnazione degli appartamenti.

³ Cfr. docc. 3 – 5 att.

⁴ Cfr. docc. 6 – 7 att.

⁵ Cfr. doc. 8 att.



B. La Cooperativa si è dapprima costituita nel subprocedimento cautelare (n. 26365-1/2020 R.g.) eccependo:

- 1) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto
- 2) l'assenza di *periculum in mora* per non essersi la Cooperativa attivata per chiedere la liberazione dall'appartamento e a fronte dell'impegno a non darvi corso sino alla definizione del giudizio di merito
- 3) e l'assenza del *fumus boni iuris*, considerato che l'attrice non aveva negato la sussistenza dei fatti a lei addebitati ma svolto, piuttosto, contestazioni (infondate e) inconferenti.

C. Con ordinanza del 6.10.2020, il giudice istruttore, rilevato preliminarmente che la clausola compromissoria statutaria non ostava, alla luce della pendenza della causa, alla trattazione della cautela ai sensi e per gli effetti dell'art. 669-*quinquies* c.p.c., ha rigettato l'istanza cautelare in forza dell'impegno (rispettato) della Cooperativa convenuta "*a non richiedere lo sloggio della signora CORATOLO sino alla eventuale decisione favorevole della causa nel merito*".

D. La società convenuta si è quindi tempestivamente costituita anche nel procedimento di merito eccependo:

- 1) in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione ovvero l'incompetenza del giudice ordinario in ragione della clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello Statuto, rispondente ai requisiti di validità dettati dagli artt. 34 - 36 del D.lgs. 5/2003, nonché l'improcedibilità della domanda in virtù dell'art. 29 dello Statuto, che prevedeva l'obbligatorio esperimento del tentativo di conciliazione prima della devoluzione della controversia all'arbitro;
- 2) nel merito, in via preliminare, la decadenza dell'attrice dall'impugnazione, essendo stata la delibera di esclusione comunicata in data 11.03.2020 e la citazione notificata solo in data 10.07.2020 (vale a dire, oltre il termine decadenziale di sessanta giorni previsto dall'art. 2533, co. 3, c.c.), senza che la CORATOLO potesse giovare della sospensione



di 42 giorni del “*decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali*” di cui all’art. 83, co. 2, del d.l. 17 marzo 2020 a fronte

- da un lato, del disposto dell’art. 83, co. 8, del citato d.l. 18/2020 (giusta il quale la sospensione della decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza riguardava i -solidiritti “*che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi*”)

- e dall’altro, dell’art. 5, co. 6, del d.l. 28/2010, secondo cui “*dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale*”, impedendo “*dalla stessa data (...) la decadenza per una sola volta*” (proposizione della domanda di conciliazione/mediazione che non era preclusa all’attrice durante il periodo di sospensione dei termini per l’emergenza “COVID”);

3) nel merito, l’infondatezza delle domande proposte dall’attrice deducendo, atteso che:

- la delibera impugnata era fondata sull’art. 12 dello Statuto, il quale prevedeva l’esclusione del socio “*che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente statuto, dalle deliberazioni degli organi sociali; che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sottoscritte, o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa; che commetta fatti lesivi dei diritti della Cooperativa o che arrechino danni materiali o morali alla stessa*”
- la stessa delibera, regolarmente sottoscritta dal Presidente della Cooperativa e notificata a mezzo ufficiale giudiziario, conteneva la compiuta esplicitazione delle ragioni dell’esclusione
- l’attrice non aveva formulato alcuna specifica contestazione delle quattro gravi inadempienze poste a fondamento dell’esclusione, in particolare della morosità (persistita e aggravatasi anche successivamente, avendo raggiunto la cifra di € 7.318,77⁶)

⁶ Cfr. docc.6, 6bis, 6ter e 6quater conv.



- e le contestazioni trasfuse dalla CORATOLO nell'atto di opposizione erano, oltre che comunque infondate, del tutto inconferenti rispetto ai motivi di esclusione, potendo, al più, costituire una critica alla gestione della Cooperativa ma non integrando neppure astrattamente possibili giustificazioni dei comportamenti contestati alla socia.

E. All'udienza del 12.01.2021, il giudice, ritenuta non pretestuosa l'eccezione preliminare di rito svolta dalla convenuta e ritenuto superflua, alla luce di essa, l'assegnazione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni all'udienza del 2/03/2021; rassegnate le quali come in epigrafe e depositate le difese conclusionali, la causa è infine pervenuta il 25/05/2021 al Collegio per la decisione.

F. Rilievo assolutamente pregiudiziale riveste l'eccezione di difetto di competenza del giudice ordinario, fondata dalla Cooperativa sull'art. (29 e) 30 dello Statuto sociale⁷; il dibattito sulla quale, a fronte dell'immediata rimessione della causa in decisione, s'è compiutamente svolto nelle difese conclusionali.

F).1 Va anzitutto esaminata la *replicatio* attorea secondo cui l'esclusione, comportando l'eliminazione dalla società e la conseguente perdita dei diritti e dei doveri statutari, renderebbe illogico invocare l'applicazione dello Statuto e, con esso, della clausola compromissoria prevista dall'art. 30; attesi anche i costi elevati del giudizio arbitrale, non giustificati dalla materia e dall'oggetto della controversia, cooperativa con scopo mutualistico, e tali impedire ad un socio la possibilità di rivolgersi all'arbitro.

⁷ Questo il testo della clausola: “*qualora il tentativo di conciliazione [di cui al precedente art. 29 che fa riferimento a “qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico”] abbia avuto esito negativo, la controversia sarà risolta da un arbitro nominato da uno degli organismi iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 5/2003.*

L'arbitro sarà nominato entro quindici giorni dalla richiesta formulata dalla parte più diligente. Nel caso in cui l'organismo ritardi ovvero resti inerte per oltre quindici giorni, la nomina stessa sarà richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. L'arbitro deciderà, ai sensi degli art. 35 e 36 del D.Lgs. n. 5/2003, in via rituale e secondo diritto. La sede dell'arbitrato sarà il domicilio professionale dell'arbitro nominato (...).”

Al riguardo, va qui aggiunto *ad abundantiam* -trattandosi di questione non oggetto di contestazione fra le parti- che il richiamo ad uno degli organismi iscritti nell'elenco tenuto dal Ministero della Giustizia di cui all'art. 38 del d.lgs. 5/2003, disposizione dedicata alla conciliazione stragiudiziale e abrogata dal d.lgs. 28/2010, deve intendersi riferito agli stessi organismi d previsti a tal fine dal predetto d.lgs. 28/2010.



La CORATOLO ha inoltre chiesto di esser eventualmente rimessa in termini per l'esperimento del tentativo di conciliazione statutariamente previsto dall'art. 29, *ad instar* della procedura prevista dalla legge in caso di mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.

Senonché a fronte del tenore della clausola (tale a ricomprendere nel suo perimetro applicativo, come da *incipit* dell'art. 29, tutte le controversie ad insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa, aventi ad oggetto diritto disponibili relativi il rapporto sociale e mutualistico), la giurisprudenza anche di questa Sezione specializzata⁸ ha già sul punto avuto modo di affermare che, in difetto di espressa circoscrizione del patto arbitrale ad alcune controversie specificamente predeterminate, clausole compromissorie come quella in esame deferiscono alla cognizione arbitrale tutte le controversie che trovino la loro matrice nel contratto, e quindi tutte quelle relative non solo all'esistenza, alla validità e all'esecuzione, ma anche all'estinzione e alla risoluzione del rapporto sociale, ove pure insorte in un tempo successivo all'esaurimento fra le parti del rapporto stesso; purché relative a situazioni con questo costituite, ivi comprese quelle derivanti dalla intervenuta modificazione dei patti contrattuali⁹.

Del che è del resto conferma nello stesso comma 3 dell'art. 34 del D.lgs. n. 5/2003, che espressamente attribuisce alla clausola compromissoria statutaria carattere vincolante per la società e per i soci, "*inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia*".

F).2 Ciò dà ragione al tempo stesso

- i. sia della ricomprensione fra quelle arbitrabili ai sensi del disposto statutario anche della controversia che qui si definisce, certamente disponibile essendo il rapporto fra il socio e la società di capitali anche quando cooperativo,

⁸ Cfr. la sentenza n. 6791 del 16/06/2017 (in causa 15818/16 R.g.), in www.giurisprudenzadelleimprese.it.

⁹ Così espressamente Cass. n. 565/99, secondo ampia interpretazione poi ancora puntualmente ribadita da Cass. n. 28485/05 ed espressamente richiamata nei precedenti in termini di questa Sezione specializzata (v sent. 25.11.2011 in materia proprio di esclusione del socio; anche sent. 9.1.2014 e da ultimo 11.5.2017 in materia di postergazione di crediti vantati da soggetto che abbia perduto la qualità di socio).



ii. sia della perdurante vincolatività della clausola per la CORATOLO, la quale del resto agisce proprio per sentir ricostituire dall'autorità giudiziaria il rapporto sciolto dall'esclusione,

a nulla rilevando il supposto maggior costo del giudizio davanti all'arbitro non statutale: trattandosi di circostanza di mero fatto che la CORATOLO ha comunque avuto presente allorché, come ogni altro scio, ha aderito alla Cooperativa convenuta vincolandosi a questa come a tutte le altre clausole negoziali contenute nello statuto.

F).3 Ciò premesso, nessuna contestazione essendovi sulla validità della clausola (del resto conforme al disposto dell'art. 34 del d.lgs. 5/2003, per esser attribuito il potere di nomina dell'arbitro ad un soggetto terzo rispetto alle parti) né sulla tempestività dell'eccezione su di essa fondata, il Tribunale non può che arrestarsi al rilievo della propria incompetenza a conoscere della presente controversia sotto ogni profilo: ivi compresa sia la mancata attivazione da parte della CORATOLO del tentativo di conciliazione previsto dall'art. 29 dello statuto della Cooperativa, sia la tardività dell'impugnazione, pure eccepita dalla convenuta – questioni entrambe che sarà il giudice arbitrale avanti al quale il presente giudizio va traslato, a dover affrontare e preliminarmente risolvere.

G. Secondo la regola della soccombenza l'attrice -che sino all'ultimo ha contestato la competenza arbitrale- dovrà rifondere alla convenuta le spese del giudizio, ivi compresa la sua fase cautelare.

Esse vanno liquidate -in applicazione dei parametri di cui al d.m.G. n. 55/2014 come da ultimo modificato dal d.m.G. n. 37/2018 (e tenendo conto del valore indeterminabile della causa nonché, quanto al giudizio di merito, della mancata assegnazione dei termini *ex art.* 183 co. 6° e dell'assenza di istruttoria in senso stretto)- nella misura di complessivi € 6.661,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.a.) ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

P. Q. M.



Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Vincenza CORATOLO nei confronti di EDILE COMENSE CASE ECONOMICHE PER IMPIEGATI Società Cooperativa con citazione notificata in data 10/07/2020, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

- 1. dichiara** la propria incompetenza a conoscere della domanda, competente essendo l'arbitro previsto dall'art. 30 dello statuto della società convenuta;
- 2. assegna** alla parte più diligente termine di mesi tre dalla comunicazione del dispositivo della presente sentenza per la riassunzione del giudizio mediante promozione del giudizio arbitrale statutario;
- 3. condanna** VINCENZA CORATOLO a rifondere a EDILE COMENSE CASE ECONOMICHE PER IMPIEGATI Società Cooperativa le spese processuali, che **liquida** in complessivi € **6.661,00**, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 3 giugno 2021

il Presidente

Angelo Mambriani

il giudice estensore

Guido Vannicelli

